



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 102 del 7 MAR. 2017

OGGETTO Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e la Fin Medical S.r.l. di Vertova (BG) per terapie antalgiche.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 7 MAR. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico
Finanziarie e C.d.G
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

la spesa di €..... prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €..... prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €.....1.000,00..... previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....2017.....al/ai conto/i economico/i n..1.10.030.0037 "ALPA. consulenze da privati"

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 102 del 7 MAR. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamato il provvedimento n. 953 del 16.12.2015 della "ex Azienda I.C.P." con il quale veniva rinnovata la convenzione con la Fin Medical S.r.l. con sede in Vertova (BG) per terapie antalgiche con la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione con validità dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

premesso che con nota del 16.02.2017 - acquisita agli atti di questa ASST prot. n. 3104 - Fin Medical S.r.l. ha richiesto la disponibilità dell'Azienda al rinnovo dell'accordo sopra citato, con validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

acquisito il benestare del Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione;

preso atto del testo di convenzione redatto di comune accordo tra le parti e allegato in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

visti

- l'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. che consente al comma 2 lettera c) l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'impegno di servizio in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 102 del 7 MAR. 2017

- l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria che prevede che l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali possa essere considerata attività libero-professionale;
- il Regolamento Aziendale per la libera professione vigente che definisce le modalità organizzative dell'attività medesima;

accertato che le prestazioni saranno svolte dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di riferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 4.000,00 (quattromila) e che l'Azienda provvederà ad attribuire il relativo compenso al personale che effettua le prestazioni al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione con la Fin Medical S.r.l. di Milano - struttura privata non accreditata - per terapie analgiche effettuate dal personale medico afferente alle U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della struttura di riferimento e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.000,00 (quattromila) sul Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2017 sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati";
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 102 del 7 MAR. 2017

- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO
(Dott.ssa Paola Pirola)

S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.
Ufficio Libera Professione - Controllo Fatturazione Attiva e Recupero Crediti
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignon
Pratica trattata da: dott.ssa Daniela Tortora



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 102 del 7 MAR. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 14 MAR. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 6 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPrototonline.it 14031

Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e la Fin Medical S.r.l. di Vertova (BG) - struttura non accreditata con il SSN - per prestazioni di terapie antalgiche.

TRA


La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima;

E

La Fin Medical S.r.l.- struttura privata non accreditata con il SSN- di seguito denominata "Fin Medical"), con sede legale in Vertova (BG), via via Veneto n.30 codice fiscale e partita I.V.A. n. 02213470160 in persona del dott. Francesco Sergio in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO

- che con D.G.R. n.X/4475 del 10 dicembre 2015 è stata costituita, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" che incorpora, a seguito di fusione, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" e riceve dall'ex Azienda Ospedaliera "I.C.P.", a seguito di scissione, il Presidio Ospedaliero CTO;
- che la ex Azienda ICP aveva autorizzato, con deliberazione n.953 del 16.12.2015, il rinnovo di convenzioni attive per l'anno 2016 tra le quali quella con la Fin Medical S.r.l. - struttura privata non accreditata - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche, visite e terapie antalgiche da parte del personale medico afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio CTO;
- che la convenzione sopracitata è scaduta il 31 dicembre 2016 e il rinnovo è previsto solo a seguito di specifica istanza da parte di detta struttura;



- che la Fin Medical ha chiesto alla ASST Pini/CTO il rinnovo della convenzione medesima per l'effettuazione di terapie antalgiche tramite la collaborazione del personale afferente dell'UOC di Anestesia e Rianimazione del presidio CTO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

La ASST Pini/CTO autorizza il personale medico della UOC di Anestesia e Rianimazione afferente al Presidio CTO dell'Azienda, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare terapie antalgiche a favore della Fin Medical sita in Vertova (BG);

ART. 2 Compensi e accessi

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio mediante un accesso settimanale della durata di tre ore circa su chiamata del centro medesimo. Tale attività di consulenza non deve pregiudicare la funzionalità del servizio di appartenenza del medico consulente.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo Fin Medical si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso orario pari a 100,00/ora. La quota ASST Pini/CTO è al netto delle trattenute della quota di Fin Medical.

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate direttamente da Fin Medical secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata da Fin Medical attraverso la predisposizione di un' idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse. Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e

Controllo di Gestione dell'ASST Pini/CTO e-mail ragioneria@asst-pini-cto.it o fax al n. 02

58.296.508 .

ART.4 Termini di Pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato da Fin Medical. entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione della ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione fino al totale esaurimento delle pendenze, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5 Assicurazione

La ASST Pini-CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

Fin Medical garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

Fin Medical dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART.7 Riservatezza e trattamento dei dati

La ASST Pini/CTO/Istituto Pini e Fin Medical si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2017. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini-CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate .

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini-CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Fin Medical si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'Asst Pini-CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto

convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini-CTO e Fin Medical non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini-CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.13 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico di Fin Medical. Sono altresì a carico di Fin Medical eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

ART.16 - Disposizioni finali

La ASST Pini-CTO e Fin Medical attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e Fin Medical in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 7 MAR. 2017

per la ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
IL DIRETTORE GENERALE ;
dott. Francesco Laurelli

per Fin Medical S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FINMEDICAL s.r.l.

Sede Legale: Via Cereti, 15
Sede Operativa: Via V. Veneto, 30
24025 VEGGIOVA (Bergamo)
Tel. 035.710866 - Fax 035.710895
Part. IVA 02213470160

6

6

